

Allegato A3 **al Decreto n.** 15468 **del** 03/07/2026

ALLEGATO A3

VERIFICA CLIMATICA

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", disponibili al seguente link:

<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>

In base agli Orientamenti tecnici, il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento) e in due fasi (screening e analisi dettagliata).

Il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere a finanziamento è descritto analiticamente nell'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento".

Per il settore di intervento individuato dal PR Veneto FESR 2021-2027 per l'Os 5.2.2 166 "Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali", sono previsti i seguenti adempimenti

<u>Neutralità climatica</u>	<i>Screening</i> non necessario. <i>Analisi dettagliata</i> non necessaria.
<u>Resilienza climatica</u>	La verifica è necessaria nei seguenti casi: 1. L'intervento è considerato una ristrutturazione importante. Per gli interventi di efficienza energetica, come definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre

	ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell’edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie “ristrutturazione importante” qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell’edificio. 2. L’intervento riguarda infrastrutture turistiche. Dove necessario la verifica climatica si articola nelle seguenti fasi:: <i>Screening</i> necessario rispetto ai rischi climatici a cui l’infrastruttura oggetto di domanda è potenzialmente esposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelamento. <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L’analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l’intero ciclo di vita. L’adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l’adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all’emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell’infrastruttura.
--	---

	Nei casi diversi da quelli sopra indicati, la verifica climatica non è richiesta..
--	--

Per la verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di agevolazione si richiede, nei casi sopra previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.
